



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL SINDACO METROPOLITANO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 2 del 30.04.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Ricorso temporaneo a speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Città Metropolitana di Messina. Misure urgenti e straordinarie per l'impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina.

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, n. 7/rif del 3 dicembre 2018 — Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 — Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente";

VISTO quindi la necessità di garantire l'implementazione del livello di raccolta differenziata nell'intero territorio della ex Provincia di Messina, oggi Città Metropolitana, attivando conseguentemente il potere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il contenuto delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 4/rif, e n. 6/rif.;

RICHIAMATO il contenuto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif, in particolare l'art. 3 comma 1, diretta ad evidenziare che gli Enti Locali devono provvedere ad aumentare il livello di Raccolta Differenziata al fine di diminuire la quantità massima di rifiuti in discarica anche attraverso il potere di ordinanza extra ordinem ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogando in questo caso, agli artt. 208 e 216 d.LGS. 152/2006;

VISTA la propria Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 8/2019 del 31/10/2019 valida sino al 30/04/2020;

VISTA le note prot.n° 4792 del 21/04/2020 e n° 5030 del 30/04/2020 della M.S.B.C., finalizzate alla prosecuzione delle attività, in conformità a quanto già autorizzato con Ordinanza n° 8/2019 ai sensi dell'art.191 del Dlgs. 152/06, in scadenza al 30/04/2020, nelle more del completamento della procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 208 del D lgs 152/2006 presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTO l'art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- d) avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.”

VISTO il D.D. n. 673 del 25.05.2018 rilasciato dalla Città Metropolitana di Messina con il quale la Società Messina Servizi Bene Comune S.p.A. è stata autorizzata alla gestione dell'Impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina.

PRESO ATTO che ad oggi permangono le condizioni che hanno determinato la necessità di emanazione della precedente Ordinanza n. 8/2019;

TENUTO CONTO, inoltre, dell'incremento delle aree servite dal “Porta a Porta” su tutto il territorio del Comune di Messina oltre che degli ulteriori materiali trattati conferiti anche dal Comune di Santa Teresa di Riva, ATO ME4 e gli ARO Valle del Nisi e Dinarini;

PRESO ATTO che Messina Servizi Bene Comune S.p.A. ha già avviato la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 208 del D lgs 152/2006 presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e che la sospensione delle attività di trattamento e recupero dell'impianto causerebbe grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria;

ATTESO che, l'eccezionale urgenza ed improrogabilità dell'intervento de quo connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinali mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio provinciale di Messina;

ATTESO, altresì, che ai sensi del punto 2.4 - lett d) della direttiva regionale summenzionata, in considerazione della scadenza della speciale forma di gestione al 31.3.2019 (Ord. n. 7/rif del 3.12.2018), è necessario procedere alla continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi di tutte le potenzialità presenti sul territorio della Città Metropolitana di Messina ed in particolare degli impianti attualmente utilizzati o gestiti in favore dei Comuni della SRR Messina Area Metropolitana, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività sono posti a carico proporzionalmente delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

VISTO l'art. 103 del Decreto Legge 17/03/2020, n° 18 (Cura Italia) convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 che, al punto 2) recita testualmente “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

RITENUTO necessario derogare agli artt. 19, parte II, 208 e 216 parte IV del D.lgs 152/2016 e pertanto adottare il presente provvedimento dal 01/05/2020 fino al 29/10/2020 per quanto riguarda la gestione dell'impianto di Selezione sito in Contrada Pace nel Comune di Messina.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27/03/2020.

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

- Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, per il periodo dal 01/05/2020 al 29/10/2020, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio del Comune di Messina e nei comuni della provincia di Messina ricompresi nell'Ambito territoriale denominato SRR Messina Area Metropolitana;
- Di autorizzare la Messina Servizi Bene Comune S.p.A. al proseguimento del trattamento di rifiuti provenienti da raccolta differenziata coi limiti e modalità indicate nell'Ordinanza n. 8/2019 sino al 29/10/2020;
- Dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, sono posti a carico della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.;
- Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di P.I., al Prefetto di Messina, all'ASP di Messina, alla ST ARPA di Messina, ai Sindaci dei Comuni della SRR ricadenti nella Città Metropolitana di Messina;
- Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata;
- Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione. Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco Metropolitan
Dott. Cateno De Luca